

## VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE DEL 02/11/2023

PREMESSO che:

- La Fondazione ISTITUTO PER ANZIANI ISIDORO CAPPI - ONLUS -, con sede in Poggio Rusco (MN), via I. Cappi n. 34, cod. fisc. 80018910200, in seguito denominata Fondazione, è Fondazione di diritto privato ed iscritta al Registro regionale delle persone giuridiche private;
- La Fondazione gestisce una Residenza sanitaria assistenziale;
- La Fondazione applica ai propri lavoratori il CCNL Uneba e residualmente per i dipendenti in forza al momento della trasformazione da I.P.A.B. a Fondazione, il CCNL Funzioni Locali;
- La Fondazione per la gestione dei propri servizi, gestisce la maggior parte del proprio personale su turni che coprono 24h/24h ore su 7 giorni su 7;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, oggi 02/11/2023 si sono incontrati:

- Fondazione ISIDORO CAPPI, rappresentata da:
  - Luca Vinci (Presidente e Legale Rappresentante)
  - Marisa Marassi (Direttore Amministrativo)
  - Vincenzi Elena (Impiegata amministrativa)
  - Dott. Giacomo Ranzi (Consulente del Lavoro)
- Le OO,SS
  - FP CGIL Mantova Magda Tomasini, Segretaria Provinciale
  - CISL FP Asse del Po, Magnani Rosanna

Dopo ampia discussione si addiuvano al seguente accordo:

### ART. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e che si intende applicare a tutti i dipendenti della Fondazione, sia con contratto UNEBA che Funzioni Locali e non solo a chi lavora su turni.

Per effetto della sottoscrizione del presente accordo, tutti i precedenti accordi stipulati a titolo personale, sui temi del presente accordo, si intendono revocati.

### ART. 2 - Orario di lavoro

Il personale dei servizi assistenziali e sanitari (ASA, OSS ed Infermieri) e dei servizi generali della struttura, lavora su turni.

La gestione dei turni prevede la predisposizione di un orario di lavoro che garantisca il servizio all'utenza da assistere secondo le indicazioni aziendali nel rispetto dei Contratti Collettivi applicati e dei contratti individuali.

Per quanto indicato al precedente comma, e per gestire una corretta maturazione della banca ore, il valore giornaliero della giustificazione delle assenze del personale dovute al godimento degli istituti contrattualmente previsti (a titolo solo esemplificativo e non esaustivo: ferie, malattia, infortunio, permessi, maternità, r.o.l., ecc.) sarà corrispondente alla giornata convenzionale, per CCNL Enti Locali 6 ore se si lavora su 6 giorni/settimana, 07,12 ore-minuti se si lavora su 5 giorni/settimana. Per il CCNL Uneba 6.20 (sei ore e venti minuti, 6,33 se in centesimi) se lavora su 6 giorni/settimana, 7.36 (sette ore e 36 minuti) se lavora su 5 giorni/settimana.

### Art. 3 - Banca ore - Conto individuale

Nella Banca ore confluiscono:

- al 1° gennaio di ogni anno, i r.o.l maturati e non goduti al 31/12 dell'anno precedente (art. 50 Uneba) (evidenziati nella voce banca ore anno precedente)
- al 1° gennaio di ogni anno, le ore maturate dai tempi vestizione non godute al 31 dicembre dell'anno precedente (questo a partire dal maturato e non goduto dell'anno 2023)
- ore di lavoro, non di servizio in reparto, ma svolte nell'ambito del proprio ruolo lavorativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo le ore di formazione, riunioni di équipe, assemblee sindacali, ecc.) (Uneba e Enti Locali).
- le ore di prestazione di lavoro straordinario e/o supplementare debitamente autorizzate, nei limiti previsti dalla contrattazione nazionale e di legge SOLO SE RICHIESTO DAL LAVORATORE, con la presentazione del modello allegato; in caso contrario tutte le ore di lavoro supplementare e/o straordinario, con le relative maggiorazioni, verranno retribuite mensilmente (Uneba e Funzioni Locali);

Nel caso in cui il lavoratore decida di far confluire le ore di lavoro supplementare e/o straordinario in banca ore, le maggiorazioni previste dai Contratti Nazionali collettivi verranno retribuite col cedolino del mese in cui è avvenuta la prestazione lavorativa di lavoro supplementare/straordinario.

I residui orari a credito/debito, relativi all'anno precedente eventualmente non usufruiti, potranno essere smaltiti/recuperati entro il 30 giugno dell'anno successivo; in caso contrario tutta la banca ore maturata e non goduta relativa all'anno precedente, deve essere retribuita in tariffa ordinaria con la mensilità di giugno.

In caso di banca ore negativa al 31/12 il datore di lavoro elaborerà, per quanto possibile, i turni in modo da recuperare il difetto entro i primi 6 mesi dell'anno successivo (30/06), compatibilmente con le esigenze di servizio. In caso di banca ore ancora negativa, e solo se il debito sia causato da richieste del lavoratore, le somme verranno trattenute sulla busta paga di giugno; potrà in primis essere utilizzata, previa autorizzazione scritta del lavoratore, anche banca ore cristallizzata o rol cristallizzati al 31/12/2022.

La quantità di ore presenti sul residuo individuale e l'eventuale maturato negativo delle stesse, saranno esposti nei cartellini della rilevazione presenze e nella busta paga consegnata al dipendente

Tutte le ore di banca ore maturata e non goduta al 30 giugno dell'anno successivo questa verrà pagata con la mensilità di giugno in tariffa ordinaria in quanto le maggiorazioni dovute vengono pagate mese su mese.

### Art. 4 - Adesione e recesso


Il personale attualmente in forza che voglia far confluire le ore di straordinario e/o supplementare in banca ore dovrà farne comunicazione entro e non oltre il 31.12 di ogni anno compilando e consegnando entro tale data l'apposito modulo allegato.

La scelta operata si rinnova tacitamente di anno in anno salvo modifica del lavoratore che dovrà avvenire per iscritto entro il 31 dicembre dell'anno in corso per l'anno successivo.

Per i neo assunti, alla stipula del contratto, verrà proposta all'assunzione la scelta se far confluire le ore di lavoro supplementare e straordinario in banca ore oppure no; questi pertanto dovranno consegnare il documento entro 10 giorni dal primo giorno di servizio. In caso di mancata consegna, il pagamento delle ore di supplementare e/o straordinario sarà effettuato nel mese di competenza, compresa la relativa maggiorazione.

Nel caso di assenze prolungate giustificate a qualsiasi titolo (es. aspettativa), la banca ore sia in positivo che in eventuale negativo, rimarrà congelata sino al rientro in servizio lavorativo

In caso di licenziamento o dimissione, la banca ore sia positiva che eventualmente negativa, viene saldata con le competenze di fine rapporto.



**Art 5 - Riposi compensativi festività infrasettimanali non godute Enti locali e Uneba**

Le ore di festività lavorate infrasettimanali non confluiscono nella banca delle ore e saranno riconosciute come previsto dal contratto Nazionale applicato.

**Art. 6 - Riposi compensativi.**

La banca ore positiva congelata può essere smaltita su richiesta del lavoratore compatibilmente alle esigenze di servizio; le richieste dovranno essere presentate, al Responsabile della struttura di appartenenza, compilando apposito modulo.

I roi congelati come quelli dell'anno in corso possono essere smaltiti su richiesta del lavoratore compatibilmente alle esigenze di servizio; le richieste dovranno essere presentate, al Responsabile della struttura di appartenenza, compilando apposito modulo.

E' comunque facoltà del datore di lavoro far smaltire la banca ore maturata e non goduta se il lavoratore non ne fa richiesta.

Le ore di vestizione possono essere smaltite su richiesta del lavoratore e concesse compatibilmente alle esigenze di servizio; le richieste dovranno essere presentate al Responsabile della struttura di appartenenza nei tempi stabiliti per le richieste entro il .....del mese precedente compilando apposito modulo.

**Art. 7 - Fruizione delle ferie**

Analogamente ai lavoratori assunti con Ccnl Autonomie Locali, i lavoratori dell'Ente a cui si applica il Ccnl Uneba hanno diritto ad un periodo di ferie (art. 55 Ccnl Uneba) programmato di due settimane consecutive nel periodo 1° giugno - 30 settembre, comprensivo di due riposi, e tenuto conto della richiesta del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio.

A partire dal 2023 vengono programmate almeno le 4 settimane obbligatorie per legge annue per il recupero psicofisico; in caso di assenza di richiesta del lavoratore, il datore di lavoro assegnerà le ferie d'ufficio.


Nel caso di ferie residue degli anni precedenti, i lavoratori Interessati potranno fare richiesta compilando l'apposito modulo; le ferie saranno concesse compatibilmente con le esigenze di servizio. In caso di sovrapposizione di più domande, si valuteranno le priorità nell'utilizzo da parte dei lavoratori interessati. In caso di mancata richiesta da parte dei dipendenti, potranno essere inserite d'ufficio, a smaltimento, nella turnazione del lavoratore.

**Art. 8 - Roi solidali art. 67**

La Fondazione non ha applicato l'istituto; le OO.SS prendono atto.

**Art. 9 - Gettoni presenza**

In caso di richiamo in servizio, per intera giornata o anche per una parte di giornata ( ex mattino e poi 3 ore al pomeriggio) sarà riconosciuto un gettone di presenza per ogni richiamo del valore di € 20, 00 nei giorni feriali e di € 25,00 nei giorni festivi.



#### Art. 10 - Norme transitorie e finali

Il presente accordo avrà validità dal 01 gennaio 2024.

La banca ore 2023 maturata e non goduta sarà pagata con la busta di giugno 2024.

L'accordo può essere disdetto formalmente da una delle parti con 3 mesi di preavviso attraverso Pec.

Tutte le ore Banca ore maturate e non godute al 31/12/2022 resteranno accantonate in un contatore insieme a quelle degli anni precedenti chiamato banca ore cristallizzata e dovranno essere smaltite a richiesta del dipendente compilando apposito modulo predisposto dall'ufficio e/o programmate dall'Amministrazione tramite gestione del turno di lavoro, in concomitanza alle esigenze di servizio e tenendo in considerazione chi ha un numero maggiore di ore accantonate; Tutte le ore di Rol maturate e non godute al 31/12/2022 resteranno accantonate in un contatore insieme a quelle degli anni precedenti chiamato rol cristallizzati, ma dovranno essere smaltite a richiesta del dipendente compilando apposito modulo predisposto dall'ufficio; saranno concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e tenendo in considerazione chi ha un numero maggiore di ore accantonate

I dipendenti con B.O. negativa al 31.12. di ogni anno (banca ore + rol+ vestizione) verranno contattati per definire un piano di rientro con le modalità nell'interesse di entrambi.

Le parti si incontrano ogni 6 mesi per verificare l'andamento della banca ore, lo smaltimento di ferie, rol e banca ore pregressi.

IL PRESENTE ACCORDO ANNULLA E SOSTITUISCE INTEGRALMENTE L'ACCORDO DEL 06.04.23 ed è l'unico accordo sindacale in essere a parte quello sulla vestizione che si mette in allegato.

Poggio Rusco, lì 02 novembre 2023

#### LE PARTI

Per Fondazione:

- Luca Vinci (Presidente e Legale Rappresentante) Luca Vinci
- Marisa Marassi (Direttore Amministrativo) Marisa Marassi
- Elena Vincenzi (Impiegata Amministrativa) \_\_\_\_\_
- Giacomo Ranzi (Consulente del Lavoro) Giacomo Ranzi

Per le rappresentanze sindacali:

- FP CGIL Mantova Magda Tomasini Magda Tomasini
- CISL FP Asse del Po Rosanna Magnani Rosanna Magnani